

Polizza facoltativa vita e danni a protezione del finanziamento

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo Multirischi)

Poste Vita S.p.A

Postevita
GruppoAssicurativoPostevita

Poste Assicura S.p.A

Posteassicura
GruppoAssicurativoPostevita

“Posteprotezione Prestito Mio”

Data di aggiornamento 1° novembre 2023

Il DIP Aggiuntivo Multirischio pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Poste Vita S.p.A., Viale Europa 190 - 00144, Roma, Tel. 06.54.924.1, sito internet: www.postevita.it, e-mail: infoclienti@postevita.it, PEC: postevita@pec.postevita.it

Poste Vita S.p.A., Società con socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta e capogruppo del Gruppo Assicurativo Poste Vita, iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00133.

Sede Legale e direzione generale in Viale Europa 190 - 00144 Roma (Italia); Recapito telefonico 06.54.924.1

Sito internet: www.postevita.it

E-mail: infoclienti@postevita.it

Posta Elettronica Certificata (PEC): postevita@pec.postevita.it

Questi dati sono tratti dall'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2022:

- il patrimonio netto ammonta a 5.055 milioni di euro, di cui 1.217 milioni di euro di capitale sociale e 3.838 milioni di euro di riserve patrimoniali
- l'indice di solvibilità riferito alla gestione vita risulta essere pari al 257,8% e rappresenta il rapporto tra i mezzi propri ammissibili pari a 12.805 milioni di euro ed il requisito di capitale pari a 4.967 milioni di euro

Per le informazioni patrimoniali e di solvibilità si rimanda alla “Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria” della società consultabile sul sito internet della Compagnia al seguente link: www.postevita.it

Poste Assicura S.p.A., Viale Europa 190 - 00144, Roma, Tel. 06.54.924.1, sito internet: www.poste-assicura.it, e-mail: infoclienti@poste-assicura.it, PEC: posteassicura@pec.poste-assicura.it

Poste Assicura S.p.A., Società con socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Poste Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Poste Vita (iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, a sua volta facente parte del più ampio Gruppo Poste Italiane), autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2788 del 25 marzo 2010, iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00174

Sede Legale e direzione generale in Viale Europa 190 - 00144 Roma (Italia)

Recapito telefonico 06.54.924.1

Sito internet: www.poste-assicura.it

E-mail: infoclienti@poste-assicura.it

Posta Elettronica Certificata (PEC): posteassicura@pec.poste-assicura.it

Questi dati sono tratti dall'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2022:

- il Patrimonio netto è pari a 263,6 milioni di euro, di cui 25 milioni di euro di capitale sociale e 238,6 milioni di euro di riserve patrimoniali.
- l'indice di solvibilità è 168,1%. L'indice di solvibilità (solvency ratio) è il rapporto tra i mezzi propri pari a 298,8 milioni di euro e il requisito di capitale richiesto dalla normativa pari a 177,7 milioni di euro
- il requisito patrimoniale minimo è 55,7 milioni di euro

La relazione sulla solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si possono consultare sul sito di Poste Assicura (<https://posteassicura.poste.it/compagnia/dati-di-bilancio-poste-assicura.html>).

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Ramo Vita:

Prestazioni in caso di decesso (Ramo I). Poste Vita, in caso di decesso dell'assicurato nel corso del contratto, paga ai Beneficiari una somma pari all'ammontare del debito che, alla data del decesso, residua dal prestito in base al piano di ammortamento al momento del sinistro.

Ramo Danni: Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni e nel DIP Vita



Ci sono limiti di copertura?

Ulteriori casi di esclusione

L'assicurazione esclude sempre i danni derivanti da:

- Dolo dell'assicurato
- Incidenti di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di deltaplani, ultraleggeri, parapendii o di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota privo di brevetto idoneo, sport aerei in genere e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio, se pratica paracadutismo o sport aerei in genere
- Pratica di sport motoristici (quali automobilismo, motociclismo e motonautica) che comportano l'uso di veicoli o natanti a motore a meno che si tratti di gare di regolarità pura oppure regate veliche svolte in mari diversi dal Mar Mediterraneo e guida di veicoli a motore all'interno di circuiti adibiti agli sport motoristici
- Pratica di sport estremi (paracadutismo, skydiving, bungee jumping, sci e snowboard estremi e acrobatici, freestyle ski, helisnow, airboarding, kitewings, base jumping, canyoning o torrentismo, arrampicata libera (free climbing))
- Pratica di sport pericolosi quali discese su rapide di fiumi e torrenti con qualsiasi mezzo (inclusi rafting, hydrospeed e canoa)
- Uso (anche come passeggero) di mezzi subacquei, veicoli o natanti a motore in competizioni agonistiche e nelle relative prove
- Guerra, guerra civile, insurrezione, terrorismo, occupazione militare, tumulti popolari, invasione e simili.
Sono invece compresi in copertura i sinistri accaduti durante uno stato di guerra (dichiarata o non dichiarata), per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, purché l'assicurato sia stato sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trovava fuori dal territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano o Repubblica di San Marino, in un paese fino ad allora in pace e non vi abbia preso parte attiva
- Tentato suicidio
- Abuso di farmaci, psicofarmaci e uso di sostanze stupefacenti e allucinogene non assunte a scopo terapeutico
- Stato di alcolismo acuto o cronico
- Sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o di altra patologia ad essa collegata
- Detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche
- Fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche

Ramo Vita:

Morte

In aggiunta, per questa copertura sono sempre esclusi i sinistri per:

- Dolo dei Beneficiari
 - Suicidio, se avviene nei primi 24 mesi dalla data di decorrenza
 - Patologie o condizioni patologiche predisponenti o preesistenti alla data di decorrenza delle coperture assicurative
- La copertura per il caso Morte cessa di avere efficacia se è già stato liquidato all'assicurato un sinistro a causa di Invalidità permanente da Infortunio o Malattia da Poste Assicura

Ramo Danni:

Invalidità permanente da Infortunio o Malattia, Malattia Grave, Ricovero da Infortunio o Malattia

In aggiunta, per questa copertura sono sempre esclusi i sinistri per:

- Partecipazione o compimento di reati da parte dell'assicurato
- Atti volontari di autolesionismo, anche quando l'assicurato è in stato di incapacità di intendere o di volere
- Infezione da virus HIV,
- Sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoici o stati depressivi
- Uso o produzione di esplosivi
- Guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'assicurato non è abilitato a norma delle vigenti disposizioni
- Pandemia (dichiarata dall'OMS) di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità o da richiedere misure restrittive per ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile
- Infortunio o Malattia e/o conseguenze causate da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); salvo che non siano causate da radiazioni utilizzate per terapie mediche

Tutela legale

Sono sempre esclusi i sinistri per

- proprietà o guida di veicoli a motore, imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche
- fatti dolosi delle persone assicurate
- fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente

- esercizio della professione o attività medica o di operatore sanitario
- prestazioni mediche con finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva
- adesione ad azioni di classe (class action)
- controversie di natura contrattuale nei confronti di Poste Assicura, del Gruppo Poste Italiane e ARAG

Disoccupazione

Sono sempre esclusi i sinistri se

- alla data di inizio della copertura l'assicurato già sapeva o gli era stata comunicata la risoluzione del rapporto di lavoro e la sua messa in mobilità, oppure risultava già disoccupato
- l'assicurato svolge la propria normale attività lavorativa all'estero, a meno che ciò non avvenga nell'ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana
- l'assicurato ha risolto unilateralmente il rapporto di lavoro
- in caso di dimissioni per giusta causa, la copertura non opera se il motivo delle dimissioni è insorto prima dell'adesione alla copertura
- se è stato licenziato per superamento del periodo di comporto, la copertura non opera se le patologie che hanno determinato il superamento di tale periodo sono insorte prima dell'adesione alla copertura
- l'assicurato ha risolto il rapporto di lavoro con una risoluzione transattiva e l'erogazione di bonus
- l'assicurato ha risolto il rapporto di lavoro a seguito del raggiungimento dell'età richiesta per il diritto alla "pensione di vecchiaia" o è stato prepensionato
- l'assicurato ha risolto il rapporto di lavoro, anche in modo consensuale, a seguito di riorganizzazione aziendale che prevedeva trattamenti accompagnatori alla pensione
- l'assicurato ha avuto un contratto di solidarietà
- rientra nei casi di disoccupazione parziale (lavori socialmente utili)
- l'assicurato svolge attività di collaboratore domestico, come colf o badante
- l'assicurato è un lavoratore socio di cooperativa anche a tempo indeterminato
- l'assicurato è un lavoratore a tempo indeterminato del settore pubblico
- l'assicurato è un lavoratore a tempo determinato
- l'assicurato è un lavoratore autonomo
- l'assicurato è un non lavoratore

Ricovero da Infortunio o Malattia

Sono sempre esclusi i sinistri per

- lavoratori a tempo indeterminato del settore privato



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro	<p>Denuncia di sinistro - tu o il Beneficiario dovete denunciare il sinistro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la copertura in caso di Morte, a Poste Vita: <ul style="list-style-type: none"> - inviando la denuncia alla casella di posta elettronica postevita@pec.postevita.it - inviando la denuncia a Poste Vita S.p.A. - Liquidazioni Vita - Viale Europa 190 - 00144 Roma • per le coperture di Invalità permanente da Infortunio o Malattia, Tutela Legale, Malattia Grave, Disoccupazione, Ricovero da Infortunio o Malattia, a Poste Assicura, in uno dei seguenti modi: <ul style="list-style-type: none"> - accedendo all'Area Riservata Assicurativa presente sul sito www.poste-assicura.it e seguire le istruzioni (scelta consigliata) - telefonando al numero verde 800.13.18.11 (per chiamare dall'estero 02.82.44.32.10), raggiungibile anche da telefonia mobile, attivo da lunedì a venerdì 9:00 - 17:00 seguendo l'albero di navigazione fino alla "denuncia del sinistro" - inviando la denuncia alla casella di posta elettronica sinistri@poste-assicura.it - inviando la denuncia a Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri - Viale Europa 190 - 00144 Roma
	<p>Prescrizione: per la copertura prestata da Poste Vita i diritti derivanti dal contratto si prescrivono, per legge, nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui i diritti si fondano. Se gli aventi diritto non richiedono gli importi dovuti entro tale termine Poste Vita ha l'obbligo di versare le somme al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni). Per le coperture prestate da Poste Assicura i diritti derivanti dal contratto si prescrivono, per legge, nel termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui i diritti si fondano.</p>
	<p>Liquidazione della prestazione: Poste Vita e Poste Assicura si impegnano a pagarti entro 30 giorni dal completamento dell'istruttoria. Decorso tale termine ti saranno riconosciuti gli interessi legali</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese: la gestione dei sinistri di Tutela Legale è affidata ad ARAG</p>
	<p>Assistenza diretta/in convenzione: non prevista</p>

Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Le conseguenze in cui puoi incorrere in caso di dichiarazioni false, inesatte o reticenti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il rifiuto del pagamento dell'indennizzo • l'impugnazione della polizza da parte di Poste Vita o Poste Assicura entro tre mesi dal giorno in cui sono venute a conoscenza della dichiarazione inesatta o della reticenza • la riduzione delle somme assicurate (proporzionalmente alla differenza tra il premio pagato e quello che sarebbe stato applicato in caso di dichiarazioni veritiere) • il recesso dall'assicurazione <p>Tutti questi casi possono verificarsi se Poste Vita o Poste Assicura vengono a conoscenza dell'inesattezza o reticenza delle dichiarazioni relative a circostanze indicate nel Questionario assuntivo e nel Modulo di adesione</p>
---	---



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Il pagamento del premio può avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tramite conferimento di apposito mandato all'Ente Erogante (<i>premio finanziato</i>) - quando previsto, in via anticipata direttamente dall'assicurato (<i>premio non finanziato</i>)
Rimborso	<p>Hai diritto al rimborso del premio in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • estinzione anticipata totale del finanziamento al netto delle imposte e delle spese amministrative sostenute per la gestione della pratica (30 euro) • estinzione anticipata parziale del finanziamento al netto delle imposte
Sconti	<p>Poste Vita e Poste Assicura si riservano il diritto di applicare sconti in presenza di determinate condizioni tempo per tempo individuate</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni e nel DIP Vita</p>
Sospensione	<p>Non prevista</p>



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	<p>Non prevista</p>
Recesso	<p>Puoi recedere dal contratto inviando entro 60 giorni dalla sua efficacia una raccomandata a/r, accompagnata dall'apposito modulo di richiesta incluso nella documentazione contrattuale indirizzata a:</p> <p>Poste Assicura S.p.A. Ufficio Portafoglio Viale Europa 190 00144 Roma</p> <p>Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso viene rimborsato il premio pagato, al netto delle imposte. Se il premio è finanziato, puoi richiedere che il rimborso venga fatto direttamente all'Ente Erogante che riduce la rata o la durata del prestito.</p>
Risoluzione	<p>Non prevista</p>



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai clienti che hanno sottoscritto un prestito e hanno esigenza di tutelare i propri cari di fronte ad un evento imprevisto.

Puoi assicurarti se hai un'età compresa tra i 18 ed i 68 anni, cioè se alla firma del Modulo di adesione non hai ancora compiuto i 69 anni, purché alla scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso non hai compiuto 79 anni di età.



Quali costi devo sostenere?

Per i Rami Vita

Per il ramo vita non sono previste spese di emissione

Per tutti i Rami

Costi di intermediazione: la quota parte percepita dall'intermediario è pari al 40% del premio imponibile

In caso di acquisto della copertura Disoccupazione, l'1% del premio di questa viene corrisposto a Maximus s.r.l. per il servizio di "Job replacement".

Costi dei PPI: in caso di estinzione anticipata del finanziamento Poste Vita e Poste Assicura tratteranno 30 euro per spese di amministrazione



Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

Valori di riscatto e riduzione

Non previsti

Richiesta di informazioni

Non previsti

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Puoi inviare i reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o i sinistri con Poste Vita scrivendo a:</p> <p>Poste Vita S.p.A. Gestione Reclami Viale Europa 190 00144 Roma</p> <p>Inoltre, si può inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo reclami@postevita.it. Poste Vita è tenuta a rispondere entro 45 giorni.</p> <p>Puoi inviare i reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o i sinistri con Poste Assicura scrivendo a:</p> <p>Poste Assicura S.p.A. Ufficio Reclami Viale Europa 190 00144 Roma</p> <p>Si può inoltrare un reclamo anche via e-mail all'indirizzo reclami@poste-assicura.it Poste Assicura è tenuta a rispondere entro 45 giorni</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, puoi rivolgerti all'IVASS:</p> <p>IVASS Servizio Tutela del Consumatore Via del Quirinale, 21 00187 Roma, fax 06.42133206</p> <p>pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Puoi rivolgerti a un Organismo di Mediazione, scegliendo tra quelli dell'elenco del Ministero della Giustizia sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98) – Sistema alternativo obbligatorio
Negoziazione assistita	Il tuo avvocato scrive una richiesta a Poste Vita o Poste Assicura

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> - In alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria in caso di controversie mediche sulla natura dell'evento o sulla misura dell'indennità da corrispondere all'Assicurato, nonché sui criteri di liquidazione contrattualmente stabiliti, le parti, potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. Il collegio medico risiede nel comune, sede di istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. È data facoltà al collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal collegio stesso, nel qual caso il collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo. I risultati delle operazioni peritali del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa di detto verbale, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere puoi presentare il reclamo all'IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm)
--	---

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>I premi dei contratti di assicurazione sulla vita non sono soggetti all'imposta sulle assicurazioni. I premi per la copertura del rischio Morte, Invalidità Permanente non inferiore al 5% danno diritto ad una detrazione dall'imposta sul reddito dichiarato ai fini IRPEF secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 917/86, e successive modifiche e integrazioni. Se solo una parte del premio pagato per l'assicurazione è destinata alla copertura dei rischi sopra indicati, il diritto alla detrazione spetta esclusivamente per questa parte</p>

AVVERTENZE

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.